

dibattimentali, ma questa posizione è legittima da parte del prof. Capaldo, il prof. Capaldo ha fatto i conti, ha visto quello che serviva per liquidare il 40% e si è ancorato al 40%; lui proponeva, perché doveva guardare anche le perizie e i valori attribuiti? Giustamente loro dicono: ma questa è un'economia in cessazione, bisogna tener conto del fattore tempo. Là è facile la risposta: ma perché di economia di cessazione e di questi fattori non si parla poi nell'ordinanza che ammette e che autorizza l'atto quadro? Perché non vengono recepite queste cose nell'atto giudiziario che doveva dare queste possibilità? Questo prezzo, quindi, a mio avviso, è stato unilateralmente stabilito; ripeto, questa operazione è legittima da parte di chi propone, ma occorre un vaglio da parte del giudice, che deve essere terzo, e qui arriviamo al punto essenziale del danno. Si dice da parte delle Difese che danno non può esserci, perché tutto quello che è stato venduto è stato ripartito nelle percentuali di legge. Ma il capo di accusa non ha mai riguardato il riparto, né la causa di un concordato preventivo si esaurisce nella liquidazione e quindi nel riparto. La causa del concordato preventivo è complessa, ha due finalità, di cui forse la seconda più nobile della prima, ed è quella a cui deve stare più attento il giudice, perché alla prima stanno sicuramente attenti i creditori, per loro preciso interesse. Il concordato preventivo, da un lato, mira a dare perlomeno il 40% -